

Associazione privata di Fedeli

“COETUS ADVOCATORUM”

STATUTO

Art. 1

È costituita, ai sensi dei cann. 298, 299 e 321 ss. C.I.C., l'associazione privata di fedeli denominata *Coetus Advocatorum* (di seguito: 'Coetus'), avente sede in Roma.

Art. 2

§1. Il *Coetus*, anche in conformità alle linee indicate nei cann. 212 e 218 C.I.C., rappresenta un 'luogo' ecclesiale che alimenta e favorisce la cooperazione di cristiani impegnati, professionisti del settore giuridico, con l'Autorità Ecclesiastica, a richiesta della stessa o anche assumendo l'iniziativa. I membri del *Coetus* si adoperano soprattutto, d'intesa con l'Autorità Ecclesiastica competente, per garantire un servizio attivo in funzione di una migliore amministrazione della giustizia nella Chiesa, anche nell'ambito della pastorale familiare.

§2. In particolare, attraverso tutte le iniziative che il *Coetus* stesso ritenga opportune e adatte ai tempi, tali finalità saranno supportate e perseguite con le seguenti attività:

- a) promuovere l'elevazione religiosa e morale, la formazione e l'aggiornamento culturale dei Soci;
- b) promuovere l'aiuto e lo scambio fraterno fra i Soci, per migliorare la società secondo lo spirito del Vangelo;
- c) promuovere il rispetto da parte dei Soci dei principi deontologici ispirati alla normativa canonica;
- d) facilitare il collegamento, in tutte le sedi, con gli altri Collegi e associazioni di Avvocati Ecclesiastici e Rotali, costituiti o costituendi, per favorire rapporti di fraterna collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana e con le Autorità Amministrative e Giudiziali della Chiesa Universale;
- e) coltivare i migliori rapporti con i Consigli dell'ordine degli Avvocati nell'ambito degli ordinamenti statuali e con le altre associazioni professionali, anche per la tutela della dignità della professione forense;
- f) esprimere pareri e proposte all'Autorità Ecclesiastica sulle materie indicate nel presente articolo, nonché in conformità con il dettato del can 212 C.I.C.;
- g) contribuire allo studio e all'applicazione della riforma del processo matrimoniale – in particolare quanto già pubblicato da Sua Santità Papa Francesco con il *Motu proprio Mitis Dominus Iesus* – con specifico riguardo al *munus* dell'Avvocato nel nuovo Ordinamento;

- h) partecipare attivamente alle iniziative sia di Pastorale Familiare sia prettamente giuridiche poste in essere dall'Autorità Ecclesiastica o dalla stessa associazione.

Art. 3

I Soci si distinguono in:

- a) Soci Effettivi;
- b) Soci Aggregati;
- c) Soci Onorari.

Art. 4

§1. Possono essere ammessi come Soci Effettivi i fedeli che condividono pienamente lo spirito e le finalità dell'associazione e ne facciano domanda scritta al Presidente, dichiarando di accettare lo Statuto e versando la quota associativa annuale. Per presentare domanda è necessario rivestire già il titolo di Avvocato o Procuratore iscritto all'Albo dei Tribunali di Prima Istanza e di Appello del Vicariato di Roma.

§2. L'ammissione dei Soci Effettivi è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, su presentazione da parte di un Socio.

Art. 5

Con decisione insindacabile del Presidente, ascoltati i due consiglieri più anziani, possono essere ammessi come Soci Aggregati tutti coloro che - in possesso del titolo di Avvocato e/o Procuratore iscritto all'Albo degli Avvocati del Tribunale Apostolico della Rota Romana ed esercitando la libera professione - intendano partecipare alle attività dell'associazione, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

Art. 6

Sono Soci Onorari - per insindacabile decisione del Presidente, che attribuisce il titolo su proposta motivata del Consiglio Direttivo - coloro che abbiano contribuito in vario modo alle finalità dell'associazione o se ne siano resi in qualche modo benemeriti.

Art. 7

§1. Oltre che nei casi previsti dalla disciplina canonica vigente per le associazioni private, un Socio effettivo perde la sua qualifica:

- a) per formale rinuncia da presentare per iscritto al Presidente;
- b) per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:
 - 1. perdita dei titoli di cui all'art. 4 §1, ovvero per la cancellazione dell'iscritto dall'Albo dei Patroni e Procuratori ammessi al patrocinio nel Vicariato di Roma;
 - 2. mancato pagamento della quota associativa e dei contributi deliberati, dopo sollecito inefficace;

3. comprovata cessazione della partecipazione alla vita associativa;
4. grave o reiterata violazione di norme che regolano la vita associativa;
5. indegnità, o comunque comprovate gravi irregolarità di carattere morale o dottrinale o deontologico.

§2. L'inizio di un procedimento di verifica che porterebbe all'esclusione nei casi sopra contemplati deve essere comunicato all'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite PEC, entro dieci giorni dal momento in cui viene deliberato.

§3. I Soci Aggregati ed i Soci Onorari perdono la loro qualità per libera rinuncia, espressa anche per fatti concludenti, o semplice deliberazione motivata del Consiglio Direttivo nei casi di cui al §1.

§4. In ogni caso devono essere garantiti al Socio il diritto di difesa e l'occasione di emendarsi dai comportamenti che potrebbero determinare la decisione dell'esclusione.

§5. L'ammissione e la dimissione di tutti i Soci avvengono con atto formale del Presidente.

Art. 8

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 9

§1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci Effettivi.

§2. Essa viene convocata ordinariamente dal Presidente una volta l'anno ed in seduta straordinaria dal Presidente - previa consultazione del Consiglio Direttivo - quando egli lo ritiene necessario, o su richiesta di almeno un decimo dei Soci Effettivi.

§3. Il Presidente convoca l'Assemblea, con predisposizione dell'ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data fissata, di norma comunicandolo per iscritto ai Soci. Potranno essere scelte altre forme di convocazione, quali invio per posta elettronica.

§4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.

§5. Ciascun Socio non potrà cumulare più di due deleghe.

Art. 10

§1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva la relazione annuale ed il rendiconto deliberati dal Consiglio Direttivo;

- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) elegge le cariche Sociali;
- d) formula gli indirizzi di attività del Coetus ai quali il Consiglio direttivo dovrà dare esecuzione;
- e) esprime il proprio parere sulle questioni che venissero sottoposte dall'Autorità Ecclesiastica al Coetus;
- f) svolge tutte le altre funzioni conferitele nel presente Statuto, nonché tutte le altre che non siano espressamente attribuite ad un altro organo.

§ 2. L'Assemblea straordinaria delibera gli atti a carattere straordinario, le eventuali modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione, nonché l'eventuale devoluzione del patrimonio residuo. La relativa delibera andrà sottoposta all'approvazione dell'Ordinario diocesano di Roma.

Art. 11

§1. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.

§2. Per modificare lo Statuto si richiede che l'Assemblea deliberi con il voto favorevole di due terzi dei Soci Effettivi. Le modifiche vanno sottoposte all'approvazione dell'Ordinario diocesano di Roma.

Art. 12

§1. Il Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni, è composto dal Presidente e da sei Consiglieri. Esso elegge poi nel proprio ambito il Vicepresidente, l'Economo ed il Segretario.

§2. Venendo a mancare per qualsiasi motivo uno dei membri, il Consiglio Direttivo coopta tra i Soci un Consigliere supplente, che resta in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Art. 13

§1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, ed in seduta straordinaria qualora il Presidente lo ritenga necessario o sia richiesto da due Consiglieri. Alle riunioni del Consiglio potranno partecipare, senza voto, l'Assistente spirituale - di diritto - ed altri Soci che il presidente ritenesse di invitare.

§2. In caso di votazioni, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo delibera, fra l'altro:

- a. la misura della quota associativa, di cui all'art. 4 §1;
- b. l'ammissione ed esclusione dei Soci, nei termini del presente Statuto;
- c. la relazione annuale ed il rendiconto, da presentare all'Assemblea;
- d. gli atti di straordinaria amministrazione;
- e. la nomina annuale dei Soci responsabili dei diversi settori di attività;

- f. i regolamenti interni dei diversi settori di attività;
- g. la nomina dei Consiglieri supplenti;
- h. la promozione di tutte le iniziative relative al raggiungimento delle finalità proprie del *Coetus*, come indicate nell'art. 2, secondo gli indirizzi formulati e/o deliberati dall'Assemblea;
- i. le forme di collaborazione con le Autorità Ecclesiastiche in ambito giudiziale;
- j. la gestione di eventuali contrasti che dovessero insorgere tra i Soci;
- k. l'organizzazione di tutte le iniziative di formazione religiosa, nonché di aggiornamento professionale e culturale deliberate dall'Assemblea;
- l. ogni altra decisione relativa alla vita dell'associazione che non sia di competenza specifica di altri organi.

Art. 15

Il Presidente dirige l'associazione nel rispetto dello statuto e ne ha la legale rappresentanza. Ha inoltre tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Nello specifico:

- a. convoca l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno dieci Soci;
- b. presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo fissando i relativi ordini del giorno;
- c. mantiene i contatti con i Tribunali del Vicariato di Roma e con le Autorità Ecclesiastiche;
- d. assume in caso di urgenza le iniziative più opportune nell'interesse del *Coetus*, riferendone quindi al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Art. 16

§1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea e ne assume stabilmente le funzioni nel caso che questi cessasse definitivamente dall'incarico per qualsiasi causa.

§2. Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio, e conserva il libro dei Soci e il libro dei verbali. Provvede a gestire le convocazioni, la corrispondenza e l'archivio del *Coetus*.

§3. Il Tesoriere, oltre agli altri compiti previsti dallo Statuto:

- a. collabora col Presidente nella gestione dell'ordinaria amministrazione e cura la riscossione e la custodia delle quote associative, segnalando al Consiglio eventuali inadempienze;
- b. redige il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, entro l'ultima settimana del tempo ordinario;
- c. provvede ai pagamenti deliberati dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo ed a quelli necessari per l'espletamento dell'attività del *Coetus*.

Art. 17

§1. Costituiscono il patrimonio dell'associazione:

- a. i beni mobili o immobili, regolarmente acquisiti anche per eredità, legato o donazione;
- b. le quote dei Soci;
- c. le donazioni d'enti pubblici o privati e di singole persone;
- d. i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento a titolo oneroso, in conformità dei fini statutari e nel rispetto delle leggi vigenti, delle attività statutarie.

§2. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati soltanto per il perseguimento delle finalità associative. È assolutamente vietata la distribuzione di tali eccedenze tra gli associati, sia in maniera diretta sia indiretta.

§3. Tutte le prestazioni dei Soci nei confronti dell'associazione sono gratuite. I Soci dirigenti possono ottenere il rimborso delle spese effettive fatte per conto dell'associazione e in ragione del loro incarico soltanto se queste sono state preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Tesoriere.

Art. 18

§1. L'associazione si estingue per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, adottata a maggioranza di due terzi dei presenti (cf. art. 10 §2).

§2. In caso di scioglimento regolarmente deliberato, il Presidente uscente provvederà alla comunicazione all'Ordinario diocesano di Roma, per rendere operativa la liquidazione e la devoluzione del patrimonio residuo, saldate le passività (cf. art. 10 §2).

Art. 19

§1. L'associazione è soggetta alla vigilanza dell'Ordinario Diocesano, a norma dei cann. 305 e 325 C.I.C. e della vigente normativa della C.E.I.

§2. Essa ha un Assistente spirituale nominato da Sua Eccellenza il Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma su presentazione del Consiglio Direttivo.

Art. 20

L'Assistente spirituale coopera con l'associazione e l'Autorità Ecclesiastica, favorisce la collaborazione tra i Soci e l'Ordinario, conferma nella Fede, amministra i Sacramenti e annuncia la Parola nelle giornate di spiritualità organizzate, almeno una volta all'anno, dal Consiglio Direttivo.

Art. 21

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme canoniche vigenti, in particolare quelle del Codice di Diritto Canonico applicabili alle associazioni private dei fedeli, e le leggi dello Stato italiano in materia di associazioni di carattere religioso, se compatibili con l'ordinamento canonico.

Roma, 15 novembre 2018

Angelo Card. Di Noia

Stefano Totillo
Am

COETUS ADVOCATORUM

Appendice allo Statuto, di carattere esplicativo-pastorale

Gli Avvocati abilitati a patrocinare nei Tribunali Ecclesiastici del Vicariato di Roma hanno avvertito l'esigenza di associarsi (can. 310 C.I.C.) per meglio cooperare con i Pastori nella ricerca della Verità, perché solo ricercando la Verità si raggiunge la Sapienza (Sap. 6, 22), solo attraverso la Verità si giunge a quella Giustizia che è "la base del trono di Dio" (Sal 96), "solo nella Verità la Carità risplende" (Benedetto XVI, *Caritas in veritate*, n. 3).

In questa opera di esecuzione e compimento della legge, quindi, fondamentale è da sempre la figura dell'Avvocato, il cui ruolo è riconosciuto dalla stessa Parola. Nel Nuovo Testamento, infatti, Avvocato per eccellenza è lo stesso Gesù (1Gv. 2,1-2) o la Terza Persona della Trinità, denominata dall'Evangelista "Spirito Paraclito" (Gv. 14, 16; 15, 26), "posta a difesa della luce contro le tenebre e della verità contro la menzogna". Infine, quasi *athleta iustitiae*, San Bernardo paragona l'Avvocato alla SS. Madre di Dio, *Advocata nostra*.

L'Avvocato deve dunque "riconciliare", ossia tentare di ristabilire la pace tra le parti, "raccomandare", ovvero affidare il litigante alla Giustizia, ed infine "rappresentare" cioè mostrare la parte come fosse presente.

Con questo spirito gli Avvocati partecipano al giudizio, di modo che, forti dei requisiti mirabilmente enunciati da Sant'Alfonso Maria de' Liguori, loro protettore, per il quale "Dio è il primo protettore della Giustizia" (*Regola 7° per essere un buon Avvocato*), possano servire la Chiesa affinché coloro che hanno fame e sete di Giustizia siano saziati (Mt. 5, 6).

Due sono dunque i presupposti fondamentali della loro azione: una vera *peritia* in arte – secondo la classica massima di Terenzio – e l'esercizio continuo della prudenza. Quest'ultima strettamente connessa alla prima, perché *non est iuris prudentia sine iuris scientia*, per citare il Cardinal Jullien, padre spirituale della *Rota restituta*.

Sentiamo quindi la necessità, oggi più di ieri, di unirci (can. 299 C.I.C.), sospinti non solo e non tanto dalla comune appartenenza, quanto piuttosto dal desiderio di servizio alla Chiesa e dall'amore per l'uomo (can. 298 C.I.C.). Sentimenti alimentati, altresì, nelle rispettive esperienze di volontariato, di catechesi, di percorsi di fede o di associazionismo cristiano, arricchite dal lungo e fruttuoso percorso di studi di Diritto Canonico. L'opera quotidiana di ascolto e assistenza dei fratelli separati o divorziati che ciascuno svolge da anni, ci ha, infatti, permesso di partecipare e comprendere le sofferenze di coloro che si considerano lontani dalla Madre Chiesa (Francesco, *Mitis Iudex*).

Il ruolo dell'Avvocato è stato – e vuole continuare ad essere – quindi, quello di "ponte" tra il fedele ferito e sofferente e la Giustizia, resa manifesta nei giudizi ecclesiastici attraverso l'*officium* di tutti gli "operatori dei Tribunali", non ultimi gli Avvocati, come San Giovanni Paolo II sollecitò: «Se gli amministratori della legge si sforzeranno di osservare un atteggiamento di piena disponibilità alle esigenze della verità, nel rigoroso rispetto delle norme procedurali, i fedeli potranno conservare la certezza che la Società ecclesiale sviluppa la sua vita sotto il regime della legge; che i diritti ecclesiali

sono protetti dalla legge; che la legge, in ultima analisi, è occasione di una risposta amorosa alla volontà di Dio» (Giovanni Paolo II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 28 gennaio 1994, n. 4), anche considerando che: «La vera giustizia nella Chiesa, animata dalla carità e temperata dall'equità, merita sempre l'attributo qualificativo di pastorale. Non può esserci un esercizio di autentica carità pastorale che non tenga conto anzitutto della giustizia pastorale» (Giovanni Paolo II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, nn. 4 e 5).

Per tali motivi in spirito di umiltà e servizio gli Avvocati partecipano alla missione salvifica della Chiesa in quanto “operatori del diritto”, perché l'Avvocato ecclesiastico sa bene che non può raggiungere alcuna salvezza, né può farla raggiungere a coloro che a lui si affidano, senza una propria libera e fedele collaborazione, cioè con tutto il suo agire morale e professionale (S. Alfonso M. de' Liguori, *Regole 9° e 12° per essere un buon Avvocato*).

Così diritto e morale si incontrano nell'uomo concreto, al suo servizio, per il suo agire da cristiano nella Chiesa, in comunione con tutti i suoi membri.

La costituzione di questa associazione risponde, dunque, ai reiterati inviti del Santo Padre ad una maggiore presenza ed impegno dei laici nell'attività della Chiesa, e dà compimento a quanto auspicato nel Regolamento del Tribunale Ecclesiastico di Prima Istanza del Vicariato (art. 16), nello spirito di osservanza del Vangelo, del Magistero della Chiesa, e della legge.